



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Determinazione N. 224 / 2020

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA TAR VENETO 1352/2019 CON CUI È STATO DISPOSTO L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1711 IN DATA 04/06/2019 IN PARTE QUA, AD OGGETTO "ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1251 IN DATA 19/04/2019, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE... DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PUMS METROPOLITANO... E DELLA DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 03/05/2019 INERENTE LA RETTIFICA DEI PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1251/2019... E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTI TRT TRASPORTI E TERRITORIO S.R.L. (MANDATARIA) ED ISFORT S.P.A. (MANDANTE) PER UN CORRISPETTIVO DI 214.476,00 EURO (IVA COMPRESA)." E DELLA DETERMINAZIONE N. 1713 DEL 05/06/2019 AD OGGETTO "CONFERMA DEI PUNTEGGI DELLA GRADUATORIA INERENTE LA PROCEDURA DI GARA ... E DELLE PREVISIONI AI PUNTI 2. E 3. DELLA DETERMINAZIONE N. 1711/2019..." E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COSTITUENDO RTI COMPOSTO DA TPS PRO S.R.L. (MANDATARIA) E SYSTEMATICA S.R.L. (MANDANTE) PER UN CORRISPETTIVO DI 177.627,12 EURO (IVA COMPRESA). CIG 7772447A29, CUP B12J17000010001

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitino le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Richiamati:

1. il DPCM 25 maggio 2016 "Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta", cd. Bando periferie;
2. il decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 25/08/2016, con il quale si approva il progetto denominato "RE.MO.VE." (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana di Venezia), al fine di accedere al finanziamento a valere sul bando approvato con DPCM 25 maggio 2016;

3. la convenzione sottoscritta tra la Città metropolitana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata presso la Corte dei Conti in data 23/03/2018;
4. la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020÷2022;
5. il decreto n. 7 del 30/01/2020, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020-2022, che assegna al servizio Trasporti i seguenti obiettivi: OG0401 “PUMS metropolitano”; OG0399 “Piano di Bacino”; OG0400 “Piano mobilità ciclistica metropolitana”;

Viste:

- a) la determinazione n. 2805 del 10 settembre 2018 ad oggetto "approvazione del progetto per il servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Venezia, finanziato nell'ambito del "bando periferie", progetto RE.MO.VE., ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2016, dell'importo complessivo di 400.000 euro - CUP B12J17000010001";
- b) la determinazione n. 170/2019 ad oggetto “riapprovazione del progetto di cui alla determinazione 2805/2018 relativo al servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Venezia, finanziato nell'ambito del "bando periferie", progetto RE.MO.VE., ai sensi del d.p.c.m. 25 maggio 2016, dell'importo complessivo di 400.000,00 euro - CUP B12J17000010001, e determinazione a contrattare per l'acquisizione, mediante mercato elettronico con procedura aperta, del servizio di redazione del Pums metropolitano, dell'importo complessivo di 274.000,00 euro, di cui al progetto allegato, in data 23/01/2019”.
- c) la determinazione n. 1251 del 19/04/2019 ad oggetto “approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a favore dell'operatore economico costituenda rti Go-mobility s.r.l. (mandataria) e Fit consulting s.r.l. (mandante) del servizio di redazione del pums metropolitano, per un corrispettivo di 220.088,00 euro (iva compresa) CIG 7772447A29 e CUP B12J17000010001”.
- d) la determinazione n. 1311 del 03/05/2019 ad oggetto “rettifica dei punteggi relativi alla graduatoria di cui alla determinazione n. 1251/2019:
 - ✓ RTI composto da Go-mobility S.r.l. (mandataria) e Fit consulting S.r.l. (mandante): 96,14
 - ✓ RTI composto da TRT Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria) e ISFORT S.p.a. (mandante): 95,75
 - ✓ RTI composto da TPS Pro S.r.l. (mandataria) e Systematica S.r.l. (mandante): 94,22
- e) la determinazione n. 1711 del 04/06/2019, con cui si era proceduto a:
 1. annullare, revocandone gli effetti, le determinazioni n. 1251/2019 e 1311/2019 e conseguentemente di escludere il costituendo RTI composto da Go-mobility S.r.l. (mandataria) e Fit consulting S.r.l. (mandante) tenuto conto che esso non aveva dimostrato, come riportato nelle premesse, i requisiti di capacità tecnico-professionale;
 2. aggiudicare il servizio di redazione del Pums metropolitano, di cui alla determinazione 1251/2019, a favore dell'operatore economico costituendo RTI TRT Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria, con sede legale in con sede in Milano via Rutilia n. 10/8, codice fiscale e P. IVA. 08578370150) e ISFORT S.p.a. (mandante, con sede legale in Roma (RM) via Nizza n. 45, codice fiscale e P. IVA 04726661004), per l'importo offerto di 175.800,00 € oltre IVA;
- f) la determinazione n. 1713/2019, con cui si era proceduto a confermare nei punteggi la graduatoria, contenuta nella determinazione n. 1311/2019, ma rivista nell'ordine data l'esclusione dell'operatore economico costituendo RTI composto da Go-mobility S.r.l. (mandataria) e Fit consulting S.r.l. (mandante), come statuito con la determinazione n. 1711/2019;

Considerato che l'operatore economico TPS Pro S.r.l. ha ricorso al TAR Veneto in nome proprio e per conto del mandante Systematica S.r.l., chiedendo l'annullamento delle citate determinazioni n. 1711, 1713 ed ogni atto presupposto;

Considerato che:

- i. con sentenza n. 01352/2019 Reg. Prov. Coll. e n. 00767/2019 Reg. Ric., pubblicata il 12/12/2019 il TAR Veneto ha provveduto all'annullamento della determinazione n. 1711/2019 in parte qua e della determinazione n. 1713/2019 (di conferma) e la nota prot. 42785 del 26.6.2019 della Città Metropolitana di Venezia di riscontro negativo alla richiesta di annullamento in autotutela.
- ii. in particolare, il TAR sostiene che *“Coglie nel segno, invece, la doglianza con la quale la società ricorrente lamenta il difetto dei presupposti e di istruttoria. Risulta, infatti, che nella determinazione n. 1711/2019 il dirigente [...] si è limitato ad affermare che “[...] il servizio di redazione del “Piano*

nazionale dei trasporti di Giordania” rientra nelle fattispecie previste dalla procedura di gara, come peraltro chiaramente evidenziato nella risposta al quesito 7 precedentemente enunciato [...]”.

Detta conclusione, tuttavia, evidenzia l’assenza di adeguato approfondimento istruttorio sul contenuto intrinseco delle prestazioni e sul confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dalla concorrente odierna controinteressata.

Non può non evidenziarsi, invero, che la diversità sotto il profilo geografico, normativo, economico-sociale, di tipologia di mobilità, di reti di trasporto, di flussi turistici et coetera, fra il contesto giordano e quello oggetto della procedura di gara in questione imponeva alla stazione appaltante di esaminare in modo compiuto e analitico le prestazioni già svolte mettendole a confronto con quelle da affidare.

Ciò in particolare, alla luce delle previsioni del più volte richiamato capitolato speciale, il cui art. 3 contiene una complessa ed articolata descrizione dell’oggetto del servizio”.

Appurato che si è reso necessario effettuare l’approfondimento istruttorio conseguente la sentenza del TAR in merito al fatto che l’operatore economico costituendo RTI TRT Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria) e ISFORT S.p.a. (mandante) sia in possesso o meno dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara.

Rilevato che:

a) dal confronto degli indici e dei contenuti di:

i. decreto MIT 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile (previsto al paragrafo 4 del capitolato di gara tra la normativa sulla base della quale redigere il PUMS metropolitano);

ii. “Jordan Long Term National Transport Strategy and Action Plan”

e dal confronto tra le attività previste nell’incarico relativo alla redazione del PUMS metropolitano ed i contenuti del Piano giordano, si evince che le attività previste all’interno dell’incarico oggetto della presente determinazione sono solo in parte ricomprese nella redazione del Jordan Long Term National Transport Strategy and Action Plan (mancano approfondimenti relativi alla mobilità pedonale, ciclistica, alla sosta, ecc. oltre al fatto che la diversità sotto il profilo geografico, economico-sociale, di reti di trasporto, di flussi turistici fra il contesto giordano e quello veneziano non consentono un parallelismo tra le due realtà);

b) l’operatore RTI Trasporti e Territorio S.r.l. – Isfort S.p.a. aveva inserito all’interno dei requisiti tecnici i PUMS dei Comuni di Parma e di Prato. La previsione del capitolato era che il concorrente avesse eseguito *servizi analoghi (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile e/o Piani Urbani del Traffico e/o Piani Urbani della Mobilità e/o piani di mobilità sovracomunale o di area vasta), per un’area di almeno 200.000 (duecentomila) abitanti, di importo complessivo minimo pari a € 110.000,00*. Tuttavia, la città di Parma ha 197.130 abitanti al 30/06/2018 e Prato ha 192.469 abitanti al 31/12/2017, per cui non si ritiene rispettata la previsione di cui sopra.

per cui, l’esito dell’ulteriore attività istruttorie non consente di superare le censure del TAR Veneto;

Dato atto che con determinazione n. 3843/2019 ad oggetto: “variazione del crono programma relativo alle entrate e spese di cui alle determinazioni n. 170/2019 e 1711/2019” si è provveduto (nelle more di completare gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla sentenza del TAR di cui alle premesse, in modo di addivenire alla aggiudicazione del servizio di redazione del PUMS metropolitano), di modificare il crono programma effettuando le variazioni di esigibilità di entrata e spesa all’annualità 2020 per le seguenti voci del PEG dell’Area Logistica e Trasporti:

✓ 214.476,00 € (quota parte dell’accertamento 561/2019) relativo al capitolo di entrata n. 210100101024 “Trasferimento Ministero Bando Periferie -Piano della mobilità”;

✓ 214.476,00 € dell’impegno n. 274/2019 relativo al capitolo 110020305033 “Bando Periferie Piano mobilità - prestazioni di servizi”;

Visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, gli articoli l’articolo 107, 182 e seguenti;

ii. il regolamento di contabilità, in particolare la parte che disciplina le modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa;

Dato atto che il presente provvedimento è emanato nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2019-2021, approvato dalla Città metropolitana di Venezia con atto del Sindaco

metropolitano n. 16/2019 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

1. di prendere atto della sentenza TAR Veneto n. 1352/2019 con cui è stato disposto l'annullamento, della determinazione n. 1711/2019 *in parte qua*, della determinazione n. 1713/2019 e della nota prot. 42785 del 26.6.2019;
3. di escludere dalla procedura di gara in oggetto il RTI composto da Trasporti e Territorio S.r.l. (mandataria) ed Isfort S.p.a. (mandante), in quanto, a seguito dell'ulteriore approfondimento istruttorio, non rispetta la previsione del paragrafo 6.2.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del capitolato, lettera a);
4. di aggiudicare, pertanto, il servizio di redazione del Pums metropolitano, a favore dell'operatore economico costituendo RTI composto da TPS Pro S.r.l. (mandataria, con sede legale in Bologna, via Gramsci 3, codice fiscale e P. IVA. 03169391202) e Systematica S.r.l. (mandante, con sede legale in Milano, via Lovanio n. 8, codice fiscale e P. IVA 03040720165), per l'importo offerto di 145.596,00 € oltre IVA (per un totale di 177.627,12 €);
5. di ridurre l'impegno n. 484/2020 (det. n. 3843/2019) di 36.848,88 € (per ottenere l'importo di 177.627,12 €) con assegnazione a favore dell'RTI composto da TPS Pro S.r.l. e Systematica S.r.l., finanziato con l'accertamento 161/2020 (det. n. 3843/2019) a sua volta da ridurre del medesimo importo di cui sopra;
6. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione, da perfezionarsi tramite stipula di contratto tra le parti a mezzo MePA, alla conclusione, con esito positivo, dei controlli di legge.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente